

STATUTO DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE

ISTITUTO TECNICO SUPERIORE "BIOTECNOLOGIE E NUOVE SCIENZE

DELLA VITA"

ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE

E' costituita una Fondazione denominata ISTITUTO TECNICO

SUPERIORE "BIOTECNOLOGIE E NUOVE SCIENZE DELLA VITA"

siglabile FONDAZIONE ITS BIOTECNOLOGIE con sede legale in

Colleretto Giacosa (TO), Via Ribes n. 5, presso il

Bioindustry Park Silvano Fumero S.p.A..

Essa risponde ai principi e allo schema giuridico della

Fondazione di partecipazione nell'ambito del più vasto genere

di Fondazioni disciplinato dal codice civile e leggi

collegate.

La Fondazione non persegue fini di lucro e non può

distribuire utili. Le finalità della Fondazione si esplicano

nell'ambito regionale e nazionale, anche con riferimento ad

iniziative dell'Ue.

ARTICOLO 2 - FINALITÀ

In relazione alle priorità strategiche per lo sviluppo

economico del Paese e negli ambiti e secondo le priorità

indicati dalla programmazione regionale, la Fondazione

persegue le finalità di promuovere la diffusione della

cultura tecnica e scientifica, di sostenere le misure per lo

sviluppo dell'economia e le politiche attive del lavoro.

La Fondazione opera sulla base di piani triennali con i

seguenti obiettivi:

- assicurare, con continuità, l'offerta di tecnici superiori

a livello post-secondario in relazione a figure che

rispondano alla domanda proveniente dal mondo del lavoro

pubblico e privato in relazione al settore di riferimento

sopra indicato;

- sostenere l'integrazione tra i sistemi di istruzione,

formazione e lavoro, con particolare riferimento ai poli

tecnico-professionali di cui all'articolo 13, comma 2, della

legge n. 40/07, per diffondere la cultura tecnica e

scientifica;

- sostenere le misure per l'innovazione e il trasferimento

tecnologico alle piccole e medie imprese;

- diffondere la cultura tecnica e scientifica e promuovere

l'orientamento dei giovani e delle loro famiglie verso le

professioni tecniche;

- stabilire organici rapporti con i fondi interprofessionali

per la formazione continua dei lavoratori.

ARTICOLO 3 - ATTIVITÀ STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE

Per il raggiungimento delle proprie finalità, la Fondazione

potrà, tra l'altro, svolgere le seguenti attività: condurre

attività di studio, ricerca, progettazione, consulenza,

informazione e formazione nel settore sopra indicato;

condurre attività promozionali e di pubbliche relazioni,

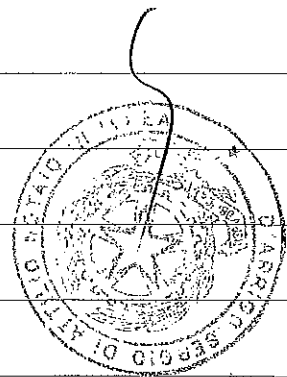
inclusa l'organizzazione e la gestione di convegni, seminari,

mostre, eccetera; stipulare atti o contratti con soggetti pubblici o privati considerati utili o opportuni per il raggiungimento degli scopi della Fondazione; partecipare ad associazioni, enti, istituzioni, organizzazioni pubbliche e private la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi simili o affini a quelli della Fondazione; costituire o concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo; promuovere forme di cooperazione e scambio tra soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri, operanti nel settore interessato dall'attività della Fondazione; svolgere ogni altra attività idonea al perseguimento degli scopi istituzionali.

ARTICOLO 4 - PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti - in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo - di denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati all'atto della costituzione ovvero successivamente dai Fondatori e dai Partecipanti;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione;



	- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa	
	destinazione a incremento del patrimonio;	
	- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione europea,	
	dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici.	
	ARTICOLO 5 - FONDO DI GESTIONE	
	Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:	
	- da ogni eventuale provento, contributo, donazione o lascito	
	destinato all'attuazione degli scopi statutari e non	
	espressamente destinato all'incremento del patrimonio;	
	- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e	
	dalle attività della Fondazione medesima;	
	- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie,	
	strumentali e connesse.	
	Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate	
	per il funzionamento della Fondazione stessa e per la	
	realizzazione dei suoi scopi.	
	ARTICOLO 6 - ESERCIZIO FINANZIARIO	
	L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il	
	31 dicembre di ciascun anno.	
	Entro il mese di novembre il Consiglio di indirizzo approva	
	il bilancio di previsione dell'esercizio successivo, ed entro	
	il 30 aprile successivo, il conto consuntivo di quello	
	decorso.	
	Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive	
	competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni	

nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione, o da membri del Consiglio di indirizzo muniti di delega, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati; gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

E' vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

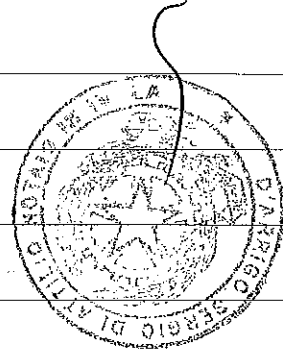
ARTICOLO 7 - MEMBRI DELLA FONDAZIONE

I membri della Fondazione si dividono in Fondatori e Partecipanti.

FONDATORI

Sono Fondatori i sotto elencati soggetti, pubblici e privati, che hanno promosso la Fondazione:

"I.I.S. OLIVETTI", "COMUNE DI IVREA", "FONDAZIONE GUELPA",
"ASSOCIAZIONE PER GLI INSEDIAMENTI UNIVERSITARI E PER L'ALTA
FORMAZIONE NEL CANAVESE", "BIOINDUSTRY PARK SILVANO FUMERO
S.P.A.", "CONSORZIO INTERAZIENDALE CANAVESANO PER LA



	FORMAZIONE PROFESSIONALE - C.I.A.C.- SOCIETA' CONSORTILE A	
	RESPONSABILITA' LIMITATA", "ASSOCIAZIONE CNOS - FAP REGIONE	
	PIEMONTE", "CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE	
	CEBANO-MONREGALESE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA'	
	LIMITATA", ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "G. CIGNA - G.	
	BARUFFI - F. GARELLI", "UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL PIEMONTE	
	ORIENTALE AMEDEO AVOGADRO".	
	Possono divenire Fondatori, a seguito di delibera adottata a	
	maggioranza assoluta dal Consiglio di indirizzo, le persone	
	fisiche e giuridiche, pubbliche o private, gli enti o agenzie	
	che contribuiscano al fondo di dotazione o al fondo di	
	gestione nelle forme e nella misura determinata nel minimo	
	dal Consiglio medesimo, ai sensi dell'articolo 10 del	
	presente Statuto.	
	PARTECIPANTI	
	Possono ottenere la qualifica di Partecipanti, a seguito di	
	delibera del Consiglio di indirizzo, le persone fisiche e	
	giuridiche, pubbliche e private, gli enti e le associazioni	
	che contribuiscono agli scopi della Fondazione:	
	1) con conferimenti in denaro in misura non inferiore a	
	quella stabilita annualmente dal Consiglio di indirizzo;	
	2) con l'attribuzione di beni, materiali e immateriali e	
	servizi;	
	3) con attività professionali di particolare rilievo.	
	Il Consiglio di indirizzo potrà determinare, con regolamento,	

la possibile suddivisione e il raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione, in relazione alla continuità, qualità e quantità dell'apporto.

ARTICOLO 8 - ESCLUSIONE E RECESSO

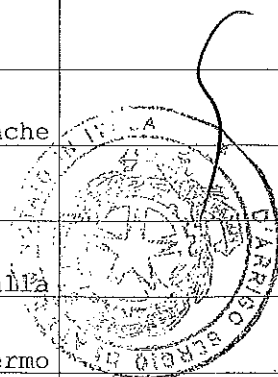
Il Consiglio di indirizzo decide, a maggioranza assoluta, l'esclusione di Fondatori e Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.



ARTICOLO 9 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

Gli organi della Fondazione sono:

- il Consiglio di indirizzo;
- la Giunta esecutiva;
- il Presidente;
- il Comitato tecnico-scientifico;
- l'Assemblea di partecipazione;
- il Revisore dei conti.

ARTICOLO 10 - CONSIGLIO DI INDIRIZZO

Il Consiglio di indirizzo è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita della Fondazione ed al raggiungimento dei suoi scopi.

Si compone in modo che siano rappresentati tutti i soggetti Fondatori ed altri rappresentanti eletti dall'Assemblea di partecipazione, fermo restando che il numero di questi ultimi non può superare un terzo dei soci Fondatori.

La qualità di membro del Consiglio di indirizzo non è incompatibile con quella di membro della Giunta esecutiva.

Il Consiglio, in particolare:

- stabilisce le linee generali delle attività della Fondazione secondo un piano di durata triennale per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2 del presente Statuto;
- stabilisce i criteri ed i requisiti per l'attribuzione della qualifica di Fondatore e di Partecipante ai sensi

dell'articolo 7 del presente Statuto;

- nomina due componenti della Giunta esecutiva;

- nomina i componenti del Comitato tecnico-scientifico;

- nomina il Revisore dei conti;

- approva il bilancio di previsione e il conto consuntivo

predisposti dalla Giunta esecutiva;

- approva il regolamento della Fondazione predisposto dalla

Giunta esecutiva;

- delibera in ordine al patrimonio della Fondazione;

- svolge le ulteriori funzioni statutarie.

A maggioranza assoluta, delibera:

- la nomina del Presidente della Fondazione;

- l'attribuzione della qualifica di Fondatore ai sensi

dell'articolo 7 del presente Statuto;

- eventuali modifiche del presente Statuto;

- lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio.

ARTICOLO 11 - PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione.

Resta in carica per un triennio ed è rieleggibile.

Presiede il Consiglio di indirizzo, la Giunta esecutiva e l'Assemblea dei Partecipanti.

Cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese, parti sociali ed altri organismi per instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle attività della Fondazione.

ARTICOLO 12 - GIUNTA ESECUTIVA

La Giunta esecutiva è composta da cinque membri di cui due scelti dal Consiglio di indirizzo e uno scelto dall'Assemblea di partecipazione.

Il dirigente scolastico pro tempore dell'istituto tecnico o professionale che ha promosso la costituzione dell'istituto tecnico superiore quale socio Fondatore e un rappresentante dell'ente locale socio Fondatore fanno parte di diritto della Giunta esecutiva.

I membri della Giunta esecutiva, nominati secondo quanto previsto dal presente articolo, restano in carica per un triennio e sono rieleggibili, salvo revoca da parte dell'organo che li ha nominati prima della scadenza del mandato.

La Giunta esecutiva provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria ed alla gestione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, ai fini dell'attuazione del piano triennale di attività deliberato dal Consiglio di indirizzo.

La Giunta esecutiva provvede a predisporre il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre al Consiglio di indirizzo per l'approvazione.

Provvede a predisporre lo schema di regolamento della Fondazione da sottoporre al Consiglio di indirizzo per l'approvazione.

ARTICOLO 13 - COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Il Comitato tecnico-scientifico è l'organo interno della Fondazione, che formula proposte e pareri al Consiglio di indirizzo in ordine ai programmi e alle attività della Fondazione e definisce gli aspetti tecnici e scientifici dei piani delle attività.

I suoi componenti, nominati nel numero massimo stabilito dal Consiglio di indirizzo tra persone particolarmente qualificate nel settore d'interesse della Fondazione, restano in carica per un triennio.

L'eventuale compenso, o rimborso spese, è determinato all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'incarico.

L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.

ARTICOLO 14 - ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE

E' costituita dai Fondatori e dai Partecipanti.

L'Assemblea formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi e obiettivi della Fondazione, nonché sui bilanci preventivo e consuntivo.

Elegge nel suo seno i membri del Consiglio di indirizzo rappresentanti dei Partecipanti e un membro della Giunta esecutiva.

E' presieduta dal Presidente della Fondazione ed è convocata almeno una volta l'anno.

ARTICOLO 15 - REVISORE DEI CONTI

Il Revisore dei conti è nominato dal Consiglio di indirizzo.

Resta in carica tre esercizi e può essere riconfermato.

Può essere revocato in qualsiasi momento, senza che occorra la giusta causa.

E' organo consultivo contabile della Fondazione, vigila sulla gestione finanziaria, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di indirizzo e della Giunta esecutiva.

ARTICOLO 16 - CONTROLLO SULL'AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE

Il Prefetto della provincia in cui ha sede legale la Fondazione esercita il controllo sull'amministrazione dell'ente con i poteri previsti dal capo II, titolo II, libro I del Codice Civile e, in particolare, dall'articolo 23, ultimo comma, e dagli articoli 25, 26, 27 e 28.

Al fine di rendere incisivo e concreto l'esercizio dei poteri di controllo, l'organo competente della Fondazione trasmette al Prefetto, entro quindici giorni dall'adozione, le delibere concernenti l'amministrazione della Fondazione.

L'annullamento delle delibere, nei casi previsti dall'articolo 25 del Codice Civile, può essere altresì chiesto, con documentata istanza indirizzata al Prefetto, da un terzo dei componenti dell'organo che abbia fatto

constatare il proprio dissenso nel verbale di adozione della delibera.

Qualora le disposizioni contenute nell'atto di Fondazione non possano attuarsi, ovvero qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello Statuto e dello scopo della Fondazione, ovvero commettano gravi e reiterate violazioni di legge, i competenti organi della Fondazione ovvero un terzo dei componenti del Consiglio di indirizzo o della Giunta esecutiva sono tenuti a dare tempestiva informazione al Prefetto, il quale, ove ricorrano i presupposti, provvede all'adozione degli atti previsti dall'articolo 25 del Codice Civile per assicurare il funzionamento dell'ente.

L'inosservanza degli obblighi di informazione e comunicazione al Prefetto, di cui ai commi 2 e 4, può essere valutata ai fini dell'adozione del provvedimento di scioglimento dell'amministrazione, di cui all'articolo 25 del Codice Civile.

ARTICOLO 17 - SCIoglimento DELLA FONDAZIONE

In caso di scioglimento della Fondazione, per qualunque causa, i beni immobili rimangono ai soci Fondatori sulla base dei rispettivi conferimenti iniziali, mentre quelli mobili vanno destinati secondo le indicazioni stabilite dal Consiglio di indirizzo.

I Fondatori possono richiedere lo scioglimento della Fondazione in caso di non operosità della medesima o di

modifiche, anche di fatto, degli scopi per cui la Fondazione
stessa è stata costituita.

La verifica degli elementi che giustificano la richiesta di
scioglimento è rimessa alla insindacabile valutazione di un
collegio arbitrale.

ARTICOLO 18 - CLAUSOLA ARBITRALE

Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese
quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità
saranno deferite ad un collegio arbitrale di tre arbitri, due
dei quali nominati da ciascuna parte e il terzo, con funzione
di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri.

In caso di disaccordo il Presidente sarà scelto dal
Presidente del Tribunale di competenza, al quale spetterà
altresi la nomina dell'eventuale arbitro non designato dalle
due parti.

ARTICOLO 19 - NORMA TRANSITORIA

(prima nomina organi collegiali)

La prima nomina degli organi statutari è effettuata in sede
di atto costitutivo, in deroga alle presenti disposizioni
statutarie.

ARTICOLO 20 - CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto e dall'atto
costitutivo si applicano gli articoli 14 ss. Codice Civile e
le altre norme vigenti.

In originale firmato:

	Alessandra Bongianino	
	Carlo Della Pepa	
	Teresa Skurzak	
	Rita Bussi	
	Alberta Pasquero	
	Giovanni Trione	
	Lucio Reghellin	
	Mario Barello	
	Giacomo Melino	
	Maria Cavaletto	
	Fulvio Uggeri	
	Roberto Ricci	
	Fabrizio Conicella	
	Maurizio Franco Mariani	
	Pier Mario Viano	
	Annamaria Forlenza	
	Carlo Vallero	
	Giancarlo Cardone	
	Lorenzo Tei	
	Pino Barra	
	Sergio D'Arrigo notaio	

Io sottoscritto dott. Sergio D'Arrigo, Notaio
in Ivrea (To), iscritto nel Collegio Notarile
di Ivrea, attesto che la presente copia, che consta
di *more* fogli e *quattro*
..... *mezz' fogli* è conforme all'originale.
Si rilascia per uso *fiscale*
Ivrea, li 10 maggio 2015

